



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

# COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26 NOVEMBRE 2014

## 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del:

**sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell'articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: "Doveri degli arbitri", commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva.**

### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

**DELEGATI** il Sostituto procuratore federale Dott. Stefano Laporta ed il Collaboratore Dott. Francesco De Domenico, in ordine alla nota del 27.1.14, prot. SR/UP, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Mirarchi, ha comunicato che la società AS Fossa dei Leoni di Siderno, ha segnalato la mancata trascrizione nei referti di gara di ammonizioni notificate nel corso delle gare Juventina Siderno - Virtus Gioia del 9.11.13 e Juventina Siderno - Locri del 4.1.14;

**VISTO** che nella mail del 24 gennaio u.s., allegata agli atti del presente procedimento, il sig. Domenico Romeo, Presidente dell'ASD Fossa dei Leoni, ha scritto al Presidente del C.R. Calabria e al Presidente del CR AIA Calabria, segnalando che da un filmato in loro possesso, durante la gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il Campionato Regionale Allievi, si vedeva l'arbitro Tripodi ammonire il calciatore Minnella Giuseppe n. 8 della Juventina Siderno, in distinta con il numero 3, il quale già diffidato (CU n° 8 del 14.11.13), andava squalificato per la gara successiva; analogamente accadeva per il calciatore Barranca Riccardo in distinta con il n° 9, anch'egli diffidato e che quindi sarebbe stato squalificato per la gara successiva; invece, posto che nel Comunicato Ufficiale successivo alla gara non era fatta menzione di tali squalifiche, si era poi appreso che l'arbitro aveva trascritto i provvedimenti ufficiali adottati nei confronti del Minnella e del Barranca in capo ad altri calciatori, di guisa che i due atleti avevano partecipato alla successiva gara della propria squadra, peraltro qualificatasi per i play-off del campionato di categoria proprio a scapito della ASD Fossa dei Leoni;

**VISTO** che l'attività d'indagine esperita e l'esame dei documenti e dei filmati ha consentito di ricostruire la vicenda;

**CONSIDERATO** che dalla visione del filmato della gara in esame, allegato su supporto informatico agli atti del presente procedimento, risulta effettivamente che l'arbitro Tripodi ha ammonito i calciatori Minnella Giuseppe e Barranca Riccardo della Juventina Siderno, effettivamente in diffida e che quindi sarebbero stati squalificati, ma di queste due ammonizioni non risulta traccia nel referto di gara, provvedimenti disciplinari evidentemente ascritti ad altri tesserati;

**VISTO** che durante l'audizione il sig. Romeo Domenico, tesserato nella corrente stagione sportiva con l'ASD Fossa dei Leoni come Presidente, ha confermato quanto descritto nella lettera che ha dato origine al presente procedimento; i due calciatori che erano stati ammoniti non erano stati squalificati, benché in diffida ed avevano partecipato alla gara successiva della squadra di appartenenza; quanto detto veniva confermato da un filmato della gara, di cui al capoverso precedente;

**VISTO** che durante l'audizione il sig. Tripodi Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova e direttore della gara in questione, anche dopo la visione del filmato, ha riconosciuto che trattavasi delle immagini relative proprio alla gara da lui diretta il 4.1.2014 ultimo scorso tra Juventus Siderno e Locri, ha premesso di avere accusato prima della gara uno stato di malessere psico-fisico e di stress non comune, ammettendo di avere ammonito i calciatori Minnella e Barranca e di avere invece trascritto nel referto di gara, quali destinatari dei provvedimenti disciplinari, i calciatori Cardinale e Leone, riconoscendo l'errore e però sostenendo di averlo commesso in buona fede;

**CONSIDERATO** dunque che, riguardo a quanto accertato, sembra potersi escludere l'ipotesi di illecito sportivo ventilata dall'esponente e, al contempo, non possono essere contemplate in questo provvedimento ipotesi di ripetizione della gara in quanto non rientranti nella competenza della Procura Federale;

**RILEVATA** la gravità della condotta posta in essere dall'arbitro Tripodi; dai riscontri in sede investigativa, non si configurano altre e più gravi ipotesi di violazione di norme regolamentari, ma appare alquanto singolare che l'arbitro abbia "sbagliato" a trascrivere ben due ammonizioni, relative a due calciatori peraltro diffidati e anche la modificazione adottata per giustificare tale madornale errore, relativa ad uno stato di stanchezza e stress, appare plausibile ma altrettanto singolare, avendo in questi casi, il direttore di gara perlomeno il dovere di avvisare il proprio organo tecnico di riferimento, al quale sarebbe poi spettata la decisione di mantenere la designazione ovvero sostituire il direttore di gara;

**CONSIDERATI** dunque i profili di responsabilità disciplinare ascrivibili al sig. Tripodi Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventus Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per avere trascritto sul rapporto di gara i nominativi, tra i calciatori ammoniti, di due giocatori che non erano stati destinatari del provvedimento disciplinare, omettendo invece la corretta segnalazione dei giocatori colpiti da provvedimento disciplinare ed impedendone la squalifica, integrando così la violazione dell'articolo 1, comma 1 (ora 1 bis comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: "Doveri degli arbitri", commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva;

**CONSIDERATO** il comportamento tenuto dal Tripodi durante l'audizione e la ammissione di responsabilità;

**VISTA** la proposta del Sostituto procuratore federale, avv. Stefano Laporta;

**VISTO** l' art. 32, comma 4 (ora art 32 ter, comma 4 ) del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. Tripodi Alfonso, arbitro della gara Juventus Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per avere trascritto sul rapporto di gara i nominativi, tra i calciatori ammoniti, di due giocatori che non erano stati destinatari del provvedimento disciplinare, omettendo la corretta segnalazione dei giocatori colpiti da provvedimento disciplinare ed impedendone la squalifica, integrando così la violazione dell'articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: "Doveri degli arbitri", commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2014 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

Il deferito non è comparso.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per il deferito: squalifica per la durata di mesi sei (6).

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga AL Sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della Sezione AIA di Taurianova, mesi SEI (6) di squalifica e quindi fino al 26 MAGGIO 2015.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico del:**

**signor Aldo CURRÀ, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese - Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva;**

## IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

**Esaminati** gli atti che hanno dato origine al procedimento N°. 883/13-14, da cui si evince che:

-il 12.03.2014, il signor Francesco Gabriele CARCHIDI, Responsabile della Scuola Calcio S.S. Real Jonadi Giovani di Jonadi (VV), inviava alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia un esposto con il quale riferiva che:

-in considerazione dei negativi rapporti intercorsi tra la propria squadra e quella della Società S.S.D. Zungrese: per le minacce ricevute dai propri giovani calciatori nelle scuole di Vibo Valentia; per la violenza posta in essere recentemente dalla Zungrese sui campi delle Società Rombiolo e Capo Vaticano; nel corso di un'assemblea tenuta tra la Dirigenza della Società Real Jonadi Giovani ed i genitori dei calciatori della Categoria Allievi, al fine di salvaguardare l'incolumità degli stessi atleti, veniva deciso di non fare partecipare la squadra alla gara, Categoria Allievi Provinciali, Zungrese - Real Jonadi Giovani, del 15.03.2014, anche con il rischio di perdere il Campionato, che li vedeva primi in classifica;

-a suo modo di vedere, anche se la gara fosse stata tutelata dalle Forze dell'Ordine con la presenza di Osservatori e di un Arbitro di Categoria superiore, comunque sarebbe sempre esistito il rischio di andare comunque incontro ad atti violenti, come era sempre avvenuto sul campo di Zungri;

- il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito della comunicazione della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con la quale la società Real Jonadi Giovani l'aveva informato che avrebbe rinunciato alla disputa della gara del Campionato Allievi Provinciali del 15.03.2014, Zungrese - Real Jonadi Giovani, nella seduta del 19.03.2014, deliberava:

-di infliggere alla Società Real Jonadi Giovani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzarla di un punto in classifica e di comminarle l'ammenda di 25,00 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti necessari;

**Rilevato** che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Cogliandro, per verificare i recenti rapporti intercorsi tra le due Società interessate, ha acquisito i C.U. n°. 54 del 30.01.2014 e n° 59 del 13.02.2014 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia in cui sono riportati i provvedimenti adottati da quel Giudice sportivo territoriale, relativi alla gara Real Jonadi Giovani - Zungrese, disputata il 26.01.2014, scaturiti dal reclamo prodotto dalla società Real Jonadi Giovani, con il quale affermava che alcuni calciatori della Zungrese, iscritti nella distinta di detta gara, non erano in regola con il tesseramento ed avevano preso parte alla gara senza possedere il titolo; il GST fatti i dovuti accertamenti, deliberava di accogliere il reclamo ed infliggere alla Società S.S.D. Zungrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di inibire il Dirigente Accompagnatore Giuseppe MAURICI fino al 22.02.2014 e comminare alla stessa Società la multa di € 30,00;

**Rilevato** che lo stesso Collaboratore della Procura Federale, al fine di chiarire meglio il contenuto dell'esposto in esame, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati:

-il signor Gabriele Francesco CARCHIDI, Vice Presidente e Responsabile della Scuola Calcio S.S. Real Jonadi Giovani, il quale, nel confermare il contenuto dell'esposto in esame, ha ribadito che:

durante la stagione sportiva 2011-2012, in occasione di una gara, disputata a Zungri contro la squadra la Zungrese, i propri calciatori della Categoria Giovanissimi erano stati minacciati ed insultati dai tifosi e dai calciatori avversari;

il 19.05.2013, in occasione della gara riguardante la finale della categoria Allievi, disputata a Zungri, due propri calciatori avevano subito gravi infortuni, per falli intenzionali da parte degli avversari della squadra Zungrese nonché minacce ed insulti;

ed infine, a seguito della gara del 26.01.2014, la sua Società aveva proposto reclamo al GST per la irregolare posizione di alcuni calciatori della Zungrese (i cui motivi ed i provvedimenti deliberati sono stati riferiti sopra);

a causa dei predetti episodi, per evitare ripicche e possibili comportamenti pericolosi a danno dei propri calciatori, la sua Società decideva di non mandare la squadra a Zungri per disputare la gara del 15.03.2014;

-il giovane Nazzareno Davide Elia, calciatore della Società S.S. Real Jonadi Giovani, ascoltato alla presenza del proprio genitore, ha dichiarato che:

nel 2012, quando frequentava le Scuole Medie di Vibo Valentia, alcuni suoi colleghi gli avevano riferito che diversi ragazzi, calciatori della Zungrese, lo cercavano, e siccome aveva disputato molte gare turbolente contro la stessa squadra, si era spaventato, ma successivamente non era successo nulla;

in occasione di molte partite disputate contro la Zungrese era stato sempre maltrattato con calci intenzionali dai calciatori avversari;

-il giovane Fabio Signoretta, ha dichiarato che: in data 20.12.2013, allorché era tesserato per la Società S.S. Real Jonadi Giovani, aveva disputato la finale Allievi Provinciali contro la squadra della Zungrese, ed in tale circostanza era stato colpito

con un calcio violento ed intenzionale alla caviglia sinistra da un avversario, per cui aveva dovuto abbandonare il terreno di giuoco e ricorrere alle cure dei Sanitari;

-il signor Aldo Currà, Presidente della Società S.S Real Jonadi Giovani, ha dichiarato che:

conosceva perfettamente il contenuto dell'esposto prodotto dal Vice Presidente Gabriele Francesco Carchidi, delegato alla firma;

non aveva firmato l'esposto inviato alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, perché il Carchidi si interessava in prima persona di tutti i problemi delle squadre minori, essendo anche il Responsabile della Scuola Calcio e curava i rapporti con i genitori dei rispettivi giovani calciatori;

in merito alla gara in esame, che si sarebbe dovuta disputare a Zungri contro la squadra locale degli Allievi Provinciali, unanimemente, la Dirigenza della propria Società ed i genitori dei calciatori della squadra Allievi, avevano deciso di non disputare detta gara per i precedenti episodi occorsi tra le due squadre ed anche perché qualche proprio calciatore era stato minacciato a scuola a Vibo Valentia da giovani calciatori della Zungrese;

**Rilevato** che, dall'esame della classifica del Campionato Allievi provinciali di Vibo Valentia, in vigore prima della gara Zungrese - Rea] Jonadi Giovani, che si sarebbe dovuta disputare il 15.03.2014, è emerso che la squadra Real Jonadi Giovani era prima in classifica con 34 punti, mentre quella della Zungrese era seconda in classifica con 28 punti, per cui la rinuncia alla gara decisa dalla Società S.S. Real Jonadi Giovani, sostanzialmente ha favorito la Società S.S.D. Zungrese, perché il GST ha dato partita persa alla squadra Real Jonadi Giovani con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, quindi, la decisione intrapresa dalla Società Real Jonadi Giovani di rinunciare a disputare la gara in esame, non solo non ha favorito altre squadre, ma ha danneggiato se stessa nel punteggio in classifica;

**Ritenuto** che, l'omessa partecipazione alla gara in esame - che ha determinato le predette sanzioni a carico della Società Real Jonadi Giovani, inflitte dal GST presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia - integri, per il rapporto di immedesimazione organica, la responsabilità a carico del Presidente della stessa Società, signor Aldo Currà, per aver violato l'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla citata gara;

**VISTA** la proposta del Sostituto procuratore federale Col. Domenico Infante;

**VISTO** l'art. 32, comma 4 (ora art 32 ter comma 4 ) del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria:

il signor Aldo Currà, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese - Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva.

Preliminarmente vista la richiesta del signor Aldo Currà, Presidente S.S. Real Jonadi Giovani, con la quale chiede un differimento della discussione del deferimento adducendo impegni professionali;

ritenuto che la richiesta non è supportata da idonea documentazione;

#### RIGETTA

la richiesta di differimento e dispone di procedersi oltre.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

Il deferito non è comparso.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per il deferito: inibizione per la durata di mesi tre (3).

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. CURRA' Aldo mesi TRE (3) d'inibizione e quindi fino al 26 FEBBRAIO 2015.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di:**

-Sig. MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell'art. 1, ora art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. così come integrato dall'art. 66 comma 1 N.O.I.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovrintendere all'agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenti (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola disputata in data 2.3.14 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all'Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l'intervallo dell'incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro della gara;

-Sig. NAJIB LAFANDI, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri; per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell'incontro S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest'ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al momento non in servizio e in abiti civili;

-Società S.S.D. NICOTERA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

**IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Aggiunto,

**Letta** la lettera, datata 03/03/2014 inviata all'Ufficio dal Presidente della S.S.D. Nicotera per segnalare e denunciare quanto occorso in occasione della gara disputata dalla propria Società contro la U.S.D. Mammola in data 02.03.2014 e valida per il Campionato di 2° Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e, segnatamente, la indebita presenza di una persona non identificata e non inserita nella distinta di gara della U.S.D. Mammola la quale, qualificatasi come "carabiniere" e indossante un giubbotto all'apparenza riconducibile a quest'ultima società, ebbe, durante l'intervallo della gara, ad introdursi nello spogliatoio dell'Arbitro e ad intrattenersi a colloquio con questi;

**disposto** lo svolgimento di una attività di indagine volta ad accertare e fare luce in merito ai fatti di cui alla menzionata denuncia del Presidente della S.S. D. Nicotera;

**Esaminati** i risultati delle svolte indagini dai quali è emerso che:

- nel corso della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente il Presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, non solo confermava integralmente il contenuto della propria lettera denuncia, ma aveva, altresì, occasione di aggiungere anche che l'episodio in questione lo aveva particolarmente turbato ed infastidito specie per avere lo stesso coinvolto direttamente l'Arbitro designato per la direzione dell'incontro in argomento;

- durante la propria programmata audizione davanti all'Organo Inquirente l'Arbitro della gara in parola, Sig. Najib Lafandi, appartenente alla Sezione A.I.A. di Locri (RC), dichiarava che alla fine del primo tempo, nel mentre faceva rientro verso il proprio spogliatoio, si avvedeva della presenza, nello spazio immediatamente antistante a quest'ultimo, di una persona a lui nota per essere un appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso Locri la quale, nell'occasione, si trovava, in abiti borghesi, unitamente ad alcuni propri colleghi in servizio d'ordine pubblico presso l'impianto sportivo in uso alla società S.S.D. Nicotera. Dichiarava, inoltre, che tale persona, la quale sapeva chiamarsi Filippo Noto e della quale aveva fatto conoscenza qualche tempo prima allorché la stessa era stata impegnata nei rilievi tecnici di un incidente stradale in cui egli era rimasto personalmente coinvolto, non appena ebbe a scorgerlo ma, prima che facesse ingresso all'interno del proprio spogliatoio, gli si avvicinò come per porgergli parola e che, a quel punto, allora, egli invitò la stessa ad allontanarsi immediatamente in quanto non autorizzata a poter stare in quel luogo, ossia, negli spogliatoi, né, tantomeno, a rivolgergli verbo. Asseriva, infine, che non aveva ritenuto di dover fare menzione di tale accadimento nel proprio referto di fine gara per aver considerato lo stesso del tutto "irrilevante" e non degno, pertanto, di menzione;

- in occasione della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente il Segretario della U.S.D. Mammola, Sig. Nicodemo Agostino, riconosceva nelle fotografie allegate alla denuncia presentata dal Presidente della S.S.D. Nicotera e quali riproducenti il "soggetto" non autorizzato presente negli spogliatoi durante l'intervallo della gara in argomento, una persona di sua conoscenza che sapeva chiamarsi Filippo Noto ed essere un militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio a Locri. Negava, però, che tale persona fosse mai stata tesserata per la U.S.D. Mammola o, comunque, che la stessa avesse mai agito per conto o nell'interesse di quest'ultima e, al riguardo, precisava, altresì, che il giubbotto dalla medesima indossato in tutte le fotografie agli atti, pur all'apparenza riconducibile alla U.S.D. Mammola per la presenza su di esso di un piccolo stemma con la dicitura "Mammola", non corrispondeva, tuttavia, affatto, né a quello ufficiale in uso ai tesserati della Società nella stagione sportiva 2013-14, né ad alcun altro indossato da costoro nelle stagioni precedenti;

**Ritenuto**, allora, alla luce di quanto precede, provata la presenza all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo in uso alla S.S.D. Nicotera, in occasione della gara da quest'ultima disputata in data 02/03/2014 contro la U.S.D. Mammola, di una persona non autorizzata, da doversi identificare in un militare dell'Arma dei Carabinieri - al momento non in servizio - rispondente al nome di Filippo Noto, la quale durante l'intervallo di detta gara tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro Sig. Najib Lafandi che aveva conosciuto in precedenza per ragioni del proprio ufficio;

**Ritenuto**, altresì, provato, specie sulla base delle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Direttore di gara (asserzioni queste che per la loro provenienza assumono la veste di fonte di prova privilegiata) che detta persona non riuscì, però, nel proprio intento, ossia, ad intrattenersi a colloquio con quest'ultimo, per essere stata immediatamente respinta dallo stesso e invitata ad allontanarsi in quanto non autorizzata ad accedere agli spogliatoi;

**Ritenuto**, ancora, provato anche che tale persona, nell'occasione, ebbe ad agire a titolo del tutto personale e che, pertanto, la condotta della stessa non possa essere in alcun modo da ricondurre agli interessi della U.S.D. Mammola, in quanto, non solo, la medesima non risulta essere mai stata tesserata, né aver intrattenuto rapporti o aver svolto, a qualsivoglia titolo, attività all'interno o per conto di siffatta ultima Società, ma anche, in quanto, pur avendo nell'occorrenza indossato un giubbotto all'apparenza riconducibile alla U.S.D. Mammola è dimostrato dal corredo fotografico agli atti che trattasi di un capo di abbigliamento mai utilizzato negli anni da detta Società;

**Ritenuto**, comunque, che la accertata indebita presenza negli spogliatoi dell'impianto sportivo in uso alla S.S.D. Nicotera di una persona non autorizzata abbia concretato una evidente violazione della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenti (spogliatoi) quale prevista e disciplinata dall'art. 66, comma 1, N.O.I.F.;

**Ritenuto** che siffatta violazione disciplinare appaia, materialmente, ascrivibile al Presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, per aver costui, in occasione della gara in esame, nella propria veste di responsabile e di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ospitante e, quindi, come tale di soggetto chiamato ad assumere ogni e più opportuna iniziativa atta ad evitare la presenza nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenti (spogliatoi) di qualsivoglia soggetto non autorizzato, tenuto una condotta omissiva e negligente tale da aver reso possibile, o, quanto meno, favorito l'occurrenza dell'episodio in contestazione;

**Ritenuto**, poi, sempre sulla scorta delle risultanze istruttorie, provato pure, che l'Arbitro dell'incontro in parola, Sig. Najib Lafandi, appartenente alla Sezione A.I.A. di Locri, omise volontariamente di far menzione nel proprio referto di fine gara del sopramenzionato episodio relativo alla indebita presenza negli spogliatoi durante l'intervallo di una persona non autorizzata;

**Ritenuto** che tale omissione abbia dato luogo ad una palese violazione di quel potere-dovere di puntuale ed esatta refertazione di cui è titolare ciascun Arbitro nell'esercizio e nell'espletamento delle proprie funzioni e, più nello specifico, abbia comportato un sottrarsi e venir meno a quel dovere di assolvere con la massima fedeltà al proprio potere referendario di cui è richiamo all'art.40, comma 3, lett. h del vigente Regolamento AIA;

**Ritenuto**, in proposito, che nel caso di specie sussista, ex art. 3 comma 2 del Regolamento AIA., la competenza e la legittimazione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. a conoscere e giudicare della sopradescritta condotta ascrivibile al sopramenzionato Direttore di gara in deroga alla ordinaria giurisdizione "domestica" dell'AIA. atteso che, per la natura della stessa, è da escludere che la questione in esame non abbia irradiato riflessi e/o, in alcun modo, attinto e involto direttamente e/o indirettamente altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, della F.I.G.C.;

**Ritenuto**, infine, che alla sopraindicata violazione disciplinare imputabile al presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, consegua, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., la responsabilità diretta di quest'ultima società;

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati;

**Visto** l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

-il Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del C.G.S. così come integrato dall'art. 66, comma 1 N.O.I.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all'agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenti (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola disputata in data 02.03.2014 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all'Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l'intervallo dell'incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro della gara;

-il Sig. Najib Lafandi, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri, per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell'incontro S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest'ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al

momento non in servizio e in abiti civili;

-la società S.S.D. Nicotera, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2014, sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

-il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;

-il Presidente Mario Giuseppe Italo Solano, il quale ha negato gli addebiti a suo carico e della società contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale e precisando – ribadendo quanto contenuto nella memoria difensiva prodotta - di non ritenersi meritevole di alcuna sanzione. In particolare ha argomentato di aver permesso al signor Filippo Noto di accedere nell'impianto in quanto lo stesso si è qualificato, presentandosi all'ingresso autorità e forze dell'ordine, mostrando il tesserino dei Carabinieri. Nonostante lo stesso si stesse intrattenendo con i colleghi di Nicotera gli ha chiesto i motivi della presenza e si è visto rispondere in maniera tale da fargli sorgere il dubbio che la stessa fosse riconducibile a motivi di servizio.

Al momento del suo ingresso negli spogliatoi è inoltre intervenuto per porre fine al colloquio con l'arbitro accompagnandolo al cancello con l'ausilio dei Carabinieri di Nicotera. Ha infine denunciato il fatto agli Organi federali ed anche al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nicotera ottemperando in toto ai doveri che gli rivengono dalla sua posizione di tesserato;

-l'arbitro Najib Lafandi, assistito dal dottor Nicola Ritorto, che ha negato ogni addebito. Nello specifico ha rappresentato che il Noto si è limitato a chiedere quali sviluppi avesse avuto un incidente stradale che lo aveva coinvolto qualche tempo prima. L'arbitro a tale richiesta ha ritenuto di non dare riscontro ed il Noto si è immediatamente allontanato.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: per il Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti, inibizione per la durata di mesi sei (6);

per il Sig. Najib Lafandi, Arbitro effettivo della Sezione AIA. di Locri, squalifica per la durata di mesi tre (3);

-per la società S.S.D. Nicotera ammenda di 600,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti non integrino le violazioni contestate. Le argomentazioni addotte dal Presidente Solano, sopra riportate, meritano pregio; in quanto lo stesso ha in effetti adempiuto a quelli che erano gli obblighi riventi dalla sua carica. Anche l'arbitro ha correttamente ritenuto di non verbalizzare in rapporto un episodio che non ha assunto alcuna rilevanza disciplinare essendosi consumato in pochi secondi con lo scambio di poche battute.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale proscioglie i deferiti da ogni addebito.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di:**

- **Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);**

- **Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto,

- **esaminati** gli atti trasmessi dal Settore Tecnico F.I.G.C. il 21.02.2014 a seguito di denuncia del Comitato Regionale Calabria Figc con allegati delibera del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 89 del 16.01.2014) e decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Calabria (C.U. n. 102 04.02.2014) e riguardanti comportamenti antiregolamentari consistiti nella duplice attività svolta nella stagione sportiva 2013/2014 dal sig. Mardente Gianluigi, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore calcio a cinque, codice 110.732) nonché giocatore di calcio a cinque (matricola 2.940.602) tesserato quale giocatore per la stagione sportiva 2013/2014 per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato partecipante al campionato regionale Calabria Calcio a 5 serie C1, con la quale società ha svolto attività sia di calciatore che di allenatore e successivamente dal 06.12.2013 tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Barcollando Calcio a 5 partecipante al campionato regionale Calabria Calcio a 5 serie C2;

- **ritenuto** che i comportamenti antiregolamentari del sig. Mardente Gianluigi sono già stati posti al vaglio del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 89 del 16.01 .2014) con decisione confermata dalla Commissione Disciplinare Territoriale Calabria (C.U. n. 102 del 04.02.2014) e per il principio del "ne bis in idem" non possono essere oggetto di deferimento da parte della Procura Federale e pertanto non si procede;
- **rilevato** peraltro che dalla documentazione acquisita (distinte gare stagione sportiva 2013/2014 della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato e tabulati del Settore Tecnico) sono emersi comportamenti antiregolamentari riguardanti il sig. Le Pera Carlo, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore calcio a cinque codice 102.723) tesserato quale allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2013/2014 a far data dal 20.03.2014 per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato partecipante al campionato regionale Calabria calcio a cinque serie C1: in particolare è risultato che il sig. Le Pera Carlo ha svolto l'attività di allenatore della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato sin dal 07.12.2013 (v. distinte gare) mentre il tesseramento per la predetta società è stato effettuato successivamente ovvero in data 20.03.2014 (v. tabulato storico settore tecnico);
- **ritenuto**, pertanto, che la condotta posta in essere dalla signora Mileto Maria Raffaella, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, integri la violazione di cui all'art. 1, comma 1 (ora art. 1 bis, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo), nonché a titolo di responsabilità diretta, per quanto addebitato al proprio Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile alla società A.S.D. Calcio a5 Soverato;
- **considerato** che per la condotta posta in essere dal tecnico LE Pera Carlo (codice 102.723) -art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed art.38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle NOIF) per aver svolto l'attività di tecnico per conto della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato senza essere regolarmente tesserato per la stessa società (il tesseramento è tardivo), si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico;
- **vista** la proposta del Sostituto Procuratore, avv. Tullio Cristaudo;
- **visto** l'ari. 32 (ora art. 32 ter), comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
- **visto** altresì l'art.38, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva ai fini delle modalità di comunicazione del presente provvedimento;

#### HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- Signora Maria Raffaella Mileto, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art.38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);
- Società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per la Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, inibizione per la durata di mesi tre (3);
- per la Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO ammenda di € 500,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Signora MARIA RAFFAELLA MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, mesi TRE (3) d'inibizione e quindi fino al 26 FEBBRAIO 2015.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO poiché inattiva dal 5.8.2014.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di:**

**-Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1 (ora 1 bis), comma, 1 e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva;**

**-Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1 delle NOIF.**

## IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

**Letti** gli atti inviati dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, in merito alla aggressione subita dal direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, ad opera di un soggetto non identificato e successivamente riconosciuto dallo stesso arbitro, in occasione di altra gara da lui diretta, Vallata S. Agata - Ravagnese del 04.01.2014, nella persona del sig. Gatto Carmelo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato, quale calciatore, per la società Vallata S. Agata;

**Esaminata** la relazione del Collaboratore della Procura Federale, in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13;

**Considerato** che dalle indagini svolte e dai documenti acquisiti, è emerso che il calciatore Gatto Carmelo è stato riconosciuto dall'arbitro sig. Giambattista Genovesi, quale persona che colpì il direttore di gara in questione al termine dell'incontro Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, all'interno degli spogliatoi.

In particolare, è stato accertato che:

Al termine della gara in questione, all'interno degli spogliatoi, una persona con giubbotto nero e jeans gesticolava e colpiva con schiaffi alla nuca l'arbitro nei pressi del suo spogliatoio, prima di essere allontanata da dirigenti e calciatori della squadra Vallata S. Agata. Tale episodio è stato confermato, in sede di audizione avvenuta il 10.04.2014, dal sig. Violante Antonio, calciatore della società Real Catona che, in occasione di quella gara, ricopriva il ruolo di portiere di riserva per cui, non avendo giocato, rientrava negli spogliatoi qualche minuto prima dei compagni che rimanevano un po' distanziati. Il sig. Violante ha dichiarato di avere assistito a detto episodio ma di non aver potuto riconoscere tale persona, non avendone intravisto il viso a causa della regnante confusione;

Tale episodio, inoltre, è stato confermato dal sig. Scopelliti Giuseppe, dirigente del Real Catona in sede di audizione avvenuta il 4.4.2014, il quale dichiarava di aver notato la presenza di numerose persone all'interno degli spogliatoi al termine della gara e che, nel lasciare lo stadio a bordo della sua autovettura insieme al portiere della sua squadra, signor Violante Antonio, quest'ultimo lo informò di avere visto un soggetto, con giubbotto e jeans, dare uno schiaffo all'arbitro all'interno del tunnel e nelle vicinanze del suo spogliatoio;

Il direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara del 04.01.2013, Vallata S. Agata - Ravagnese, al momento dell'identificazione dei calciatori prima della gara, ha riconosciuto nella persona del sig. Gatto Carmelo (calciatore del Vallata S. Agata) l'aggressore che lo aveva colpito al termine della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13 all'interno dello spogliatoio. In sede di audizione egli ha, infatti, dichiarato: "*Pur essendo in divisa da calciatore, ho notato, dopo trascorsi appena circa 40 gg., lo stesso taglio di capelli, la stessa barba incolta, la statura medio-alta e la medesima magrezza*".

Tale circostanza risulta, inoltre, avvalorata dal fatto che il sig. Tosti Francesco, allenatore della squadra Vallata S. Agata, viene indicato come colui che provvedeva ad allontanare l'aggressore dell'arbitro, dialogando con lo stesso in tono confidenziale e mostrando, quindi, di ben conoscere la persona di cui trattasi;

**Ritenuto** che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti, e come, con maggior completezza, evidenziati dagli atti, integrino la violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del C.G.S. (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3, comma 1, (responsabilità delle persone fisiche), da parte del calciatore del Vallata S. Agata, sig. Gatto Carmelo;

**Ritenuto** che in ordine ai fatti come sopra evidenziati, debba essere chiamata a rispondere la società Vallata S. Agata, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 62, comma 1, delle NOIF,

**Vista** la proposta del sostituto procuratore, avv. Biagio Romano;

**Visto** l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

## HA DEFERITO

al Tribunale Sportivo Federale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.:

Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1 (ora 1 bis), comma 1 e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva;

-Società Vallata S. Agata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1, delle NOIF.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

È comparso anche l'avvocato Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, avanzando richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Nessuno è comparso per la Società Vallata Sant'Agata.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per la Società Vallata S. Agata: ammenda pari a € 1500,00.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Società VALLATA S.AGATA € 500,00(cinquecento/00) di ammenda.

Sospende il procedimento a carico di Gatto Carmelo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi